

Articolo 45

Personale di sorveglianza e di guardia

Ai lavoratori incaricati di compiti di sorveglianza e di guardia si applicano l'articolo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 6, 8 capoverso 1, 9, 10 capoversi 4 e 5, 12 capoverso 2 e 13.

Campo d'applicazione

I compiti del personale di sorveglianza e di guardia comprendono in particolare la sorveglianza di luoghi, edifici, persone e oggetti nonché interventi nella direzione e nella sorveglianza del traffico, nel servizio d'ordine o durante manifestazioni quali, ad esempio, eventi sportivi, fiere, esposizioni e concerti. Queste disposizioni speciali si applicano soltanto ai lavoratori la cui attività consiste principalmente nell'occuparsi della sorveglianza e della guardia. Se l'azienda dispone di un servizio di guardia o di sorveglianza interno le disposizioni speciali si applicano soltanto se detto servizio svolge prevalentemente attività di sorveglianza o di guardia.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Il personale di sorveglianza e di guardia può essere impiegato di notte o di domenica e per il lavoro continuo, per tutta la durata di questi periodi, senza una specifica autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno, domenicale e continuo devono essere osservate (si veda anche il commento dell'articolo 4 OLL 2).

Articolo 6

La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata fino ad un massimo di 4 ore, per singole settimane, a condizione che essa sia rispettata su una media di tre settimane e che, nella media dell'anno civile, sia garantita la settimana di cinque giorni (v. commento dell'articolo 22 OLL 1).

Articolo 8 capoverso 1

Al personale di sorveglianza e di guardia può essere chiesto di prestare lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domenica. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL prestato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1. Nell'arco di un anno civile il lavoratore non può accumulare più di 140 ore di lavoro straordinario.

Articolo 9

La durata del riposo giornaliero del lavoratore può essere ridotta fino a 9 ore, più di una volta a settimana. In questo caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Al lavoratore non può inoltre essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del suo successivo periodo di lavoro (v. art. 19 OLL 1).

Articolo 10 capoverso 4

In deroga alle disposizioni ordinarie della legge sul lavoro e dell'ordinanza 1, il lavoro notturno dei lavoratori che svolgono compiti di sorveglianza e di guardia può essere esteso per singole notti fino a un massimo di 11 ore in un arco di 13 ore. Il carico supplementare che tale prolungamento com-

porta viene compensato dal fatto che in media nel corso di una settimana civile la durata del lavoro notturno non può superare le 9 ore a notte.

Articolo 10 capoverso 5

A condizione che nella media di un anno civile sia garantita la settimana di cinque giorni (v. commento dell'art. 22 OLL 1), i lavoratori che prestano lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno possono essere impiegati per 6 notti consecutive su 7 (si vedano anche i commenti degli articoli 29 e 30 OLL 1).

Articolo 12 capoverso 2

Al personale di sorveglianza e di guardia devono essere accordate almeno 12 domeniche libere durante un anno civile; esse possono essere ripartite

in modo irregolare. Le domeniche che cadono durante le ferie minime prescritte non possono essere computate alle domeniche libere previste dalla legge. Nelle settimane durante le quali è previsto il lavoro domenicale, va concesso un riposo settimanale di 36 ore immediatamente dopo il riposo giornaliero per un totale di 47 ore.

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve essere necessariamente accordato nella settimana che precede o che segue il lavoro prestato (art. 20 cpv. 2 LL). Esso può essere cumulato anche per un anno civile.